

R.G. Nr. 4628/2019



IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA

Il Giudice Dott. Alessandro Di Tano,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 29.09.2020, visti gli artt. 702 *bis* e *ter* c.p.c., ha
emesso la seguente

ORDINANZA

nella causa in primo grado iscritta al Nr. 4628 del Ruolo Generale dell'anno 2019 vertente tra:

, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Giuseppe Lufano, come
da procura alle liti in atti

- parte ricorrente -

E

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro *pro tempore*, elettivamente domiciliato
ad Ancona, alla Piazza Cavour n. 29, presso gli Uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, che
lo rappresenta e difende nel presente giudizio come per Legge.

- parte resistente -

OGGETTO: Impugnazione del provvedimento del Ministro dell'Interno del 25.06.2019. Richiesta
di conferimento della cittadinanza italiana.

CONCLUSIONI: All'udienza del 29.09.2019, il procuratore della parte ricorrente ha discusso e
concluso come da processo verbale di udienza (da intendersi qui integralmente richiamato *per
relationem* e ritrascritto). Nessuno è comparso per la parte resistente.

Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla parte
resistente, in quanto il presente procedimento ha chiaramente ad oggetto un diritto soggettivo,



vertendo sulla questione del conferimento della cittadinanza italiana all'odierno ricorrente. Correlativamente, è opportuno precisare che:

- nel presente procedimento la cognizione è piena sul merito del rapporto giuridico controverso, sicché i vizi del procedimento e del provvedimento dedotti dalla parte ricorrente (cfr. l'atto introduttivo) risultano - in questa sede - privi di rilevanza giuridica;
- in altri termini, il presente procedimento civile non ha ad oggetto l'accertamento della legittimità del provvedimento contestato, bensì l'accertamento dei requisiti che devono sussistere per ottenere la concessione della cittadinanza italiana, tenuto conto di tutta la documentazione quivi prodotta da

[redacted]
Tanto premesso, il ricorso proposto da [redacted] è fondato e, pertanto, merita di essere accolto, per tutte le seguenti considerazioni.

L'istante ha chiesto all'Amministrazione competente la concessione della cittadinanza italiana; con provvedimento del 25.06.2019, il MINISTERO DELL'INTERNO ha rigettato l'istanza in esame, rilevando (unicamente) che *"il reddito dell'interessato è inferiore ai parametri"* di Legge.

Nel presente procedimento [redacted] ha dimostrato di essere affetto dal morbo di Parkinson e di essere, di conseguenza, inabile al lavoro (cfr. l'atto introduttivo: *"Infatti, il sig. [redacted] [redacted] è affetto dal morbo di Parkinson con una invalidità permanente dell'85% riconosciuta dalla competente commissione che non gli permette di lavorare e quindi di produrre reddito se non quello derivante dal sussidio per la sua disabilità ... Nel caso di specie, il reddito prodotto dal ricorrente è stato ritenuto dall'Amministrazione insufficiente ma la stessa non ha tenuto in considerazione che il ricorrente è disabile ed inabile al lavoro e percepisce un sussidio ritenuto comunque congruo dallo Stato Italiano ai fini del suo sostentamento"*; cfr. la documentazione di causa allegata e, in particolare, il verbale della Commissione medica del 12.11.2015, nel quale viene diagnosticato il "Morbo di Parkinson"; la documentazione INPS; il certificato medico del 07.09.2020 a firma del Dott. Fabrizio Scatagini).

In conseguenza:

- il ricorso è fondato e merita di essere accolto;
- sussiste il diritto di [redacted] alla concessione della cittadinanza italiana, in difetto di elementi ostativi con riferimento al caso di specie;
- deve essere annullato il provvedimento del Ministro dell'Interno del 25.06.2019 quivi impugnato;
- le spese seguono la soccombenza della parte resistente e si liquidano nel dispositivo.



PQM

Il Tribunale Ordinario di Ancona, nella persona del Giudice Dott. Alessandro Di Tano, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione rigettata, così provvede:

ANNULLA

il provvedimento oggetto di impugnazione.

DICHIARA

il diritto di alla concessione della cittadinanza italiana.

CONDANNA

la parte resistente alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dalla parte ricorrente, che si

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e per ogni altro adempimento di sua competenza.

Così è deciso in Ancona, in data 29.09.2020.

Il Giudice
Dott. Alessandro Di Tano

